

4.

La notizia della morte del cardinale Sinzendorf venne recata a Berlino da un rapporto diretto a Münchow. Questi aveva fatto mettere i suggelli all'eredità del defunto e sospesa l'attività d'ufficio del capitolo fino all'arrivo di istruzioni reali.¹ Ma anche Schaffgotsch, ancora nel giorno della morte di Sinzendorf (28 settembre 1747) inviò a Federico II una lettera per chiedergli il vescovado di Breslavia, essendo questo il posto più importante e più significativo che egli si potesse desiderare. L'ambizioso prelato sperava che Roma si spiegherebbe anche questa volta innanzi al fatto compiuto.² Federico prese le sue decisioni già il 30 settembre 1747: Schaffgotsch doveva essere messo in possesso dei beni temporali del vescovado; per gli affari puramente ecclesiastici egli si rimise al vescovo suffraganeo conte di Almsloe.³ Il Capitolo del duomo invece pregò il re di concedergli il libero diritto di voto e di proteggere i suoi diritti per il periodo della vacanza.⁴

Münchow aveva intanto accettato di trattare col Capitolo e, come risultato di tali trattative, egli poteva il 1° ottobre 1747 sottoporre al re le condizioni alle quali i canonici erano disposti ad adattarsi al desiderio del re: nelle elezioni future la libertà degli elettori doveva venir salvaguardata e la cooperazione dello Stato si sarebbe quindi dovuta limitare acchè dal seno del Capitolo uscisse una persona gradita al re; tutti i gravami religiosi avrebbero dovuto venir soddisfatti, le entrate durante la vacanza fluire al Capitolo e Schaffgotsch astenersi da ogni ingerenza nelle questioni episcopali, fino a che non fosse in possesso delle Bolle di approvazione. I primi postulati Münchow raccomandò per l'accettazione al re, giacchè anche Schaffgotsch si era dichiarato d'accordo; ma l'ultima proposta, egli voleva vederla applicata soltanto alle cose spirituali del vescovado. Inoltre il mini-

domanda del Schaffgotsch dell'8 settembre parla qui il Pontefice, come dimostra il testo del Breve del 26 settembre con tutta la chiarezza desiderabile. Cfr. MEYDENBAUER 244, n. 22.

¹ LEHMANN III n. 1; THEINER I 301 s.

² LEHMANN III n. 2; MÜTING 9.

³ LEHMANN III n. 5. Siccome Münchow aveva espresso il suo timore che l'Austria confiscerebbe i beni episcopali giacenti nel suo territorio, Federico rispose che in tal caso egli avrebbe confiscato anche i possedimenti dei vescovi austriaci in Prussia. Ivi.

⁴ LEHMANN III n. 7-8 Cfr. STETTINER 5 e su tutta la questione della nomina del vescovo di nuovo U. STUTZ *Deutsches Bischofswahlrecht* App. n. 30, p. 148-152.